

BOZZE DI STAMPA

12 novembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(1893)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza."».

1.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 2 sostituire le parole: «con esclusione del personale della riserva e in congedo» con le seguenti: «con esclusione del personale in congedo assoluto».

1.3

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «esclusivamente per»

1.4

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «solo per quanto riguarda»

1.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

1.0.1

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari dall'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

Art. 2

2.1

DE FALCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo, trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate»;

b) *al comma 2 sopprimere la lettera e).*

2.2

GASPARRI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «orientate al rafforzamento della» con le seguenti: «volte a sostenere la»

2.3

GASPARRI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «della partecipazione femminile» con le seguenti: «della presenza delle donne»

2.4

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «trasparenza del sistema di finanziamento» con le seguenti: «assoluta trasparenza relativamente al sistema di finanziamento»

2.5

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «alcuno scopo»

2.6

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «privo di scopo»

2.7

GASPARRI

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «senza scopo»

2.8

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «volta alla tutela» con le seguenti: «rivolta alla tutela»

2.9

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «di tutti»

2.10

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «complessivi degli»

2.11

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Questa attività»

2.12

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Tutto questo»

2.13

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con il lavoro»

2.14

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con l'adempimento»

2.15

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «e con»

2.16

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «o comunque»

2.17

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «altresì»

2.18

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «quindi»

Art. 3

3.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale

tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.».

3.3

DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato».

Conseguentemente,

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola:* «accertate»;
2. *sostituire le parole:* «le disposizioni vigenti» *con le seguenti:* «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;
3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola:* «Ministero» *inserire le seguenti:* «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;

4. *alla fine del secondo periodo dopo la parola:* «finale» *aggiungere le seguenti:* «di riconoscimento».

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola:* «successiva»;
2. *dopo la parola:* «Ministero» *inserire le seguenti:* «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

3.4

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «caso di accertate previsioni» con le seguenti: «caso di confermate previsioni»

3.5

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «dovrà darne»

3.6

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «darà»

3.7

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «giustificata»

3.8

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «chiara»

3.9

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «fondata»

3.10

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «plausibile»

3.11

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «comprensibile»

3.12

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre»

3.13

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «nell'arco di»

3.14

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «prima di»

3.15

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero dovrà adottare»

3.16

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero provvederà ad adottare»

3.17

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le medesime modalità»

3.18

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le stesse modalità»

3.19

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con uguali modalità»

3.20

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con identiche modalità»

3.21

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno quattro anni»

3.22

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non prima di ogni tre anni»

3.23

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno tre anni»

3.24

GASPARRI

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con le seguenti: «dovranno comunicare»

3.25

GASPARRI

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con la seguente: «comunicheranno»

3.26

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle qualità prescritte»

3.27

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle caratteristiche previste»

3.28

GASPARRI

Al comma 3 sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «titoli»

3.29

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo accertamento della» con le seguenti: «Se successivamente accertata la»

3.30

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti:
«Se dopo l'»*

3.31

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti:
«In caso di eventuale e successivo»*

3.32

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di due»

3.33

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno
due»*

3.34

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di uno
o più»*

3.35

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno uno»

3.36

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di qualunque»

3.37

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di eventuale»

3.38

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di soltanto uno»

3.39

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e giustificata»

3.40

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e fondata»

3.41

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma giustificata»

3.42

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma fondata»

3.43

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma motivata»

3.44

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «non oltre venti giorni»

3.45

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre diciassette giorni»*

3.46

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre sedici giorni»*

3.47

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre quindici giorni»*

3.48

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «
non dopo che siano trascorsi quindici giorni»*

3.49

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
«non oltre quattordici giorni»*

3.50

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti:
« non oltre dieci giorni»*

3.51

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i conseguenti quaranta giorni»*

3.52

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i successivi trentuno giorni»*

3.53

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«i seguenti trenta giorni»*

3.54

GASPARRI

*Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti:
«il successivo mese»*

3.55

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi ventinove giorni»

3.56

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti venticinque giorni»

Art. 4

4.1

DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sopprimere la lettera d);*
 2. *alla lettera f) sopprimere la parola: «sindacali»;*
 3. *alla medesima lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».*
-

4.2

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una categoria»

4.3

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una o anche più di una categoria»

4.4

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «almeno una categoria»

4.5

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «non meno di una categoria»

4.6

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte della medesima»

4.7

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte almeno della medesima»

4.8

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4.9

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 80 per cento»*

4.10

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 74 per cento»*

4.11

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 73 per cento»*

4.12

GASPARRI

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti:
« 70 per cento»*

4.13

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «degli aventi diritto»

4.14

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutti gli iscritti»

4.15

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutte le donne e gli uomini iscritti»

4.16

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che risultano iscritti»

4.17

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che effettivamente al momento risultano iscritti»

4.18

GASPARRI

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di quanti sono effettivamente iscritti»

4.19

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.20

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per mezzo di»

4.21

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per tramite esclusivo di»

4.22

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «attraverso l'ausilio di»

4.23

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «anche attraverso il sostegno»

4.24

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: « che non siano quelle costituite»

4.25

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «differenti da quelle costituite»

4.26

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che si discostino da quelle costituite»

4.27

GASPARRI

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «non corrispondenti a quelle costituite»

4.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.».

Art. 5

5.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense; n) le condizioni igienico-sanitarie;
- n) l'integrazione del personale militare femminile;

o) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

p) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

q) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

r) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.»

5.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle materie di cui al comma 2» con le seguenti: «nelle materie non soggette a classifica di segretezza».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «in relazione alle materie di cui al comma 2».

5.3

DE FALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983.».

5.4

DE FALCO

Al comma 3 sopprimere la parola: «comunque».

5.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 3, sostituire la parola: «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.6

DE FALCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalle Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

Art. 6

6.1

DE FALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

Art. 7

7.1

DE FALCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «oltre che eventualmente con le attività di assistenza fiscale»

7.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «eventualmente anche con le attività di assistenza fiscale».

7.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « esclusa la devoluzione»

7.5

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « a meno che non si tratti di devoluzione»

7.6

DE FALCO

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli associati» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

Art. 8

8.1

DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto»

8.2

GASPARRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.».

8.3

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Può essere eletto il militare in servizio»

8.4

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Il militare eletto è necessario che»

8.5

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: « È eleggibile, in ogni caso, il militare in servizio »

8.6

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 2 sopprimere le parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica» e le parole: «o sanzioni disciplinari di stato».

8.7

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 4.

8.8

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari devono svolgere rigorosamente l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari potranno svolgere in ogni caso l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale rigorosamente fuori dal servizio »

9.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale esclusivamente fuori dal servizio »

9.5

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale quando si trovino fuori dal servizio »

9.6

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.».

9.7

IL RELATORE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso senza oneri per l'Amministrazione»;*

b) *sostituire le parole: «dalla singola amministrazione» con le seguenti: «con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3»;*

c) *dopo la parola: «l'uso» sopprimere la parola: «gratuito».*

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolata ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4».

9.9

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

9.10

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 3.000 militari»

9.11

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.500 militari»

9.12

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.001 militari»

9.13

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «almeno ogni 2.000 militari»

9.14

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 1.500 militari»

9.15

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in 270 minuti annui per ciascun militare»

9.16

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sei ore annue per ciascun militare»

9.17

GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sette ore annue per ogni militare»

9.18

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in almeno sette ore annue per ogni militare»*

9.19

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in non meno di cinque ore annue per ogni militare»*

9.20

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in non meno di quattro ore annue per ogni militare»*

9.21

GASPARRI

*Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare»
con le seguenti: «in un numero non inferiore a quattro ore annue per ogni
militare»*

9.22

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento,

il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.».

9.23

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere il comma 8.

9.24

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro sei giorni»

9.25

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro cinque giorni»

9.26

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro quattro giorni»

9.27

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « nell'arco di tre giorni»

9.28

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro i primi tre giorni»

9.29

GASPARRI

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro almeno tre giorni»

9.30

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo aver ricevuto l'acquisizione del parere »

9.31

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « non prima dell'acquisizione del parere »

9.32

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: «comunque dopo aver ricevuto il parere »

9.33

GASPARRI

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo acquisizione del parere »

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1893 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo,*

premesso che:

l'articolo 9 (*Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni*) prevede che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti;

- con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

- la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

l'articolo 16, comma 4, stabilisce che con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13;

sussiste la necessità che nella fase di prima applicazione venga comunque definito il numero dei distacchi e dei permessi sindacali;

impegna il Governo:

ad adottare successivi provvedimenti legislativi volti, ove possibile in relazione alle disponibilità delle occorrenti risorse, a fissare, in sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti definitivi previsti, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti nella misura di quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.1

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue » con le seguenti: « venti ore annue »

10.2

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « quindici ore annue»

10.3

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « tredici ore annue»

10.4

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « dodici ore annue»

10.5

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « undici ore annue»

10.6

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « nove ore annue»

10.7

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « otto ore annue»

10.8

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « sei ore annue»

10.9

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno quindici giorni»

10.10

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « dieci giorni»

10.11

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « nove giorni»

10.12

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « otto giorni»

10.13

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sette giorni»

10.14

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sei giorni»

10.15

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno cinque giorni»

10.16

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « non meno di cinque giorni»

10.17

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: «restanti cinque giorni»

10.18

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « quattro giorni»

Art. 11

11.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « La stessa procedura»

11.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Uguale procedura»

11.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Identica procedura»

11.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Una procedura identica»

11.5

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « per l'insieme del personale»

11.6

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « Per quanto riguarda tutto il personale»

11.7

RAUTI, PETRENGA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato.»

11.8

PETRENGA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.9

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale»;

b) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali».

Art. 13

13.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata.».

13.2

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 4 per cento»

13.3

GASPARRI

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 3,5 per cento»

13.4

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore al 2 per cento »

13.5

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore all'1 per cento »

13.6

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,9 per cento »

13.7

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,8 per cento »

13.8

GASPARRI

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,75 per cento »

13.9

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere annesso»

13.10

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire alle» con le seguenti: « non può essere compreso nelle»

13.11

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere iscritto»

13.12

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3,5 punti percentuali»

13.13

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3 punti percentuali»

13.14

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 2,5 punti percentuali»

13.15

GASPARRI

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 1,5 punti percentuali»

13.16

GASPARRI

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 2,5 punti»

13.17

GASPARRI

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 1,5 punto»*

13.18

GASPARRI

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 0,75 punti»*

13.19

GASPARRI

*Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti:
« di 0,5 punti»*

13.20

GASPARRI

*Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti:
« del 60 per cento»*

13.21

GASPARRI

*Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti:
« del 55 per cento»*

13.22

GASPARRI

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 45 per cento»

13.23

GASPARRI

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 40 per cento»

13.24

GASPARRI

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di almeno il 20 per cento»

13.25

GASPARRI

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di non meno del 20 per cento»

13.26

GASPARRI

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « perlomeno del 20 per cento»

Art. 14

14.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.2

PETRENGA, RAUTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

14.3

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

14.4

CASTIELLO

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «stato di emergenza;» aggiungere il seguente periodo: «il trasferimento dovrà essere congruamente motivato».

14.5

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale.».

14.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-*bis*.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data

di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscos-

sione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-quater.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Mini-

stero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-*ter* possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-*ter* - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-*ter*.»

Art. 15

15.1

GASPARRI

*Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti:
« le regole previste»*

15.2

GASPARRI

*Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti:
« le norme previste»*

15.3

RAUTI, PETRENGA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

Art. 16

16.1

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sette mesi »

16.2

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sei mesi »

16.3

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «non prima del decorrere di sei mesi »

16.4

GASPARRI

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro la scadenza di sei mesi »

16.5

RAUTI, PETRENGA

Sopprimere il comma 4.

Art. 17

17.1

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sopprimere l'articolo.

17.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» *con le seguenti parole:*
«non è tenuta ad alcun versamento».

17.3

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è assegnata legittimazione»

17.4

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata legittimazione»

17.5

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata regolarmente la legittimazione»

17.6

GASPARRI

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è stabilita eventuale legittimazione»

Art. 18

18.1

RAUTI, PETRENGA

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 2».

18.2

MININNO, ORTIS, DI MICCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

Art. 19

19.1

RAUTI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto

del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-quater.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla

medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

19.2

PETRENGA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16.»

19.3

DE FALCO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» con le seguenti: «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4

RAUTI, PETRENGA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»
